

S T A T U T I

Associazione
Artigiani e Commercianti Bregaglia

1. Nome, sede, scopo

Art. 1

L'associazione Artigiani e Commercianti Bregaglia (denominata in seguito "Associazione"), è un'associazione di diritto privato ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero, con sede al domicilio del presidente. Essa forma una sezione dell'Unione grigionese delle arti e mestieri (Bündner Gewerbeverband).

Art. 2

L'Associazione si prefigge di promuovere lo sviluppo dell'economia della Valle Bregaglia, di tutelare gli interessi delle ditte e degli associati e di favorire la collaborazione e la solidarietà fra le diverse categorie professionali. In modo particolare essa ha i seguenti compiti:

- difendere gli interessi dell'artigianato e del commercio di tutte le professioni rappresentate in Valle
- fungere da organo consultivo per il Comune, il Cantone e la Confederazione
- organizzare manifestazioni di carattere professionale, politico ed economico nell'interesse dei suoi associati
- promuovere la formazione ed il perfezionamento professionali
- combattere il concorso sleale in tutte le sue forme
- favorire la collaborazione fra i suoi soci
- promuovere contatti con l'esterno

2. Soci

Art. 3

L'Associazione si compone

- di associazioni e persone singole o giuridiche dell'artigianato del commercio e del settore alberghiero, o che sono interessati agli scopi dell' Associazione
- di soci onorari

Premessa per l'affiliazione è la residenza nel Comune di Bregaglia.

3. Ammissioni

Art. 4

Le domande di ammissione vanno inoltrate in iscritto al Comitato al quale spetta la decisione dell'accettazione.

Art. 5

I soci onorari vengono nominati dall'Assemblea su proposta del Comitato.

Art. 6

Le dimissioni devono essere rassegnate in forma scritta per la fine dell'anno civile, con il preavviso di due mesi e previo versamento dei contributi sociali arretrati ed in corso.

Art. 7

Il comitato può proporre la radiazione di un socio all'Assemblea, la quale può decretarla senza motivazione.

4. Organi

Art. 8

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale
- il Comitato
- l'Ufficio di revisione

5. Assemblea generale

Art. 9

L'Assemblea generale è l'organo superiore dell'Associazione.

L'Assemblea generale è convocata in via ordinaria una volta all'anno, di regola nei primi quattro mesi dell'anno civile. Potrà essere convocata in via straordinaria su decisione del Comitato.

L'Assemblea

- nomina il Comitato ed il Presidente che deve essere nominato separatamente
- nomina l'Ufficio di revisione ed un supplente
- approva i rapporti annuali del Comitato
- approva il consuntivo annuale ed i rapporti dell'Ufficio di revisione
- decreta la tassa annua
- fissa gli onorari degli organi
- delibera sulle trattande proposte dal Comitato e/o sottoposte dai soci; queste proposte devono essere inoltrate in forma scritta al Comitato al più tardi 15 giorni prima dell'Assemblea. L'Assemblea non può deliberare su trattande non iscritte all'ordine del giorno
- decide su eventuali radiazioni proposte dal Comitato
- nomina i soci onorari
- approva le revisioni degli statuti
- decide sullo scioglimento dell'Associazione

Art. 10

L'Assemblea generale viene annunciata tramite pubblicazione.

La convocazione personale, con l'indicazione dell'ordine del giorno, avverrà almeno 10 giorni prima dello svolgimento.

I soci si impegnano a partecipare personalmente all'Assemblea o a farsi rappresentare da un familiare o da un dipendente in funzione dirigente.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria, indicando l'ordine del giorno, su decisione del Comitato o su richiesta di almeno un decimo dei soci.

Art. 11

Ogni socio presente o suo rappresentante ha diritto ad un voto. Elezioni o decisioni sono valide se prese a maggioranza dei voti emessi. Fanno eccezione la revisione degli statuti e lo scioglimento dell'Associazione (art. 19+20).

Elezioni e decisioni avvengono per alzata di mano. Si procederà all'elezione o a decisioni per scheda se ne verrà fatta richiesta da uno dei presenti. In caso di parità di voti, per elezioni decide la sorte e per decisioni vale il voto del Presidente del giorno.

6. Comitato

Art. 12

Il Comitato è composto da tre fino a cinque persone, tra cui il Presidente, il Vicepresidente e attuario e il Cassiere.

Ad eccezione del Presidente, il Comitato si costituisce da sé.

Per la sua composizione si dovranno tenere in considerazione sia le sedi, che le varie branche degli affiliati.

Il Comitato rimane in carica per la durata di due anni ed è rieleggibile.

Membri dimissionari possono essere sostituiti in occasione della prossima Assemblea generale: la loro elezione vale per il resto del mandato del Comitato.

Art. 13

I membri del Comitato si impegnano a presenziare alle sedute ed a svolgere le loro mansioni in modo coscienzioso.

Alle sedute del Comitato possono presenziare anche membri delle Autorità o altre personalità; questi hanno solo voto consultivo.

Al Comitato spetta un onorario per le sedute.

Art. 14

Il Comitato si raduna su convocazione del Presidente o su richiesta di un membro.

Per prendere decisioni il Comitato deve essere al completo e ogni membro ha l'obbligo di voto.

Il Comitato rappresenta l'Associazione di fronte a terzi per mezzo della firma del Presidente o del Vicepresidente con un altro membro del Comitato.

Art. 15

Compiti e competenze del Comitato:

- rappresenta l'Associazione verso l'esterno
- esegue gli incarichi ricevuti dall'Assemblea
- può istituire commissioni o gruppi di lavoro ricorrendo anche all'ausilio di esperti e specialisti estranei all'Associazione
- amministra il patrimonio dell'Associazione
- dispone di una competenza finanziaria di Fr. *2'000.00* per caso e al massimo di Fr. *5'000.00* annui.
- può proporre i soci onorari
- propaga l'attività dei soci
- approva le domande d'ammissione e propone a mano dell'Assemblea la radiazione di soci
- decide su tutti gli affari che non sono di competenza di altri organi
- studia e prepara le questioni da sottoporre ai vari organi sociali
- rappresenta l'Associazione nelle organizzazioni e commissioni comunali, cantonali, nazionali ed internazionali
- partecipa ai dibattiti pubblici su problemi di attualità economica e sociale

Art. 16

Ogni presa di posizione a nome dell'Associazione come pure tutte le decisioni che la impegnano finanziariamente sono da sottoporre all'accettazione del Comitato. Il disbrigo di affari urgenti è di competenza del Presidente e di almeno uno dei membri del Comitato.

Per rappresentare l'Associazione ad assemblee e riunioni, presso le autorità o in altre associazioni, il Comitato può nominare suoi delegati.

7. Ufficio di revisione

Art. 17

L'Ufficio di revisione è nominato per un periodo di due anni ed è rieleggibile. Esso è composto da due membri e un supplente.

Esso controlla i conti sociali e presenta un rapporto scritto all'Assemblea. La contabilità deve essere sottoposta integralmente all'Ufficio di revisione almeno 10 giorni prima dell'Assemblea generale.

8. Contestazioni

Art. 18

Contestazioni o divergenze fra l'Associazione ed i suoi soci vanno eliminate per mezzo di un collegio arbitrale. Esso viene composto da un rappresentante delle due parti e da un presidente neutrale che viene nominato dai rappresentanti delle due parti ed in caso di disaccordo da parte del presidente dell'Unione grigionese delle arti e mestieri.

Divergenze fra un socio e gli organi dell'Associazione sono di competenza dell'Assemblea la quale decide definitivamente.

9. Revisione degli statuti

Art. 19

Mutazioni o completamenti sono di competenza dell'Assemblea ordinaria o straordinaria e sono validi se decisi con una maggioranza dei due terzi dei soci presenti.

10. Scioglimento

Art. 20

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso dall'Assemblea generale con una maggioranza di due terzi dei presenti in Assemblea.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione verrà amministrato dall'Associazione degli artigiani e commercianti del cantone dei Grigioni. Se entro 5 anni non viene fondata un'associazione che persegua lo stesso scopo, l'intero patrimonio viene devoluto a favore del Comune di Bregaglia per scopi analoghi.

11. Finanze

Art. 21

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti da:

- contributi dei soci
- interessi del capitale
- eccedenze da manifestazioni
- altre entrate e contributi liberi

Art. 22

I contributi dei soci vengono fissati dall'Assemblea generale. Soci onorari sono esenti dal versamento dei contributi.

Art. 23

Gli impegni finanziari sono garantiti unicamente dal patrimonio sociale.

12. Approvazione

Art. 24

I presenti statuti sono stati approvati dall'Assemblea generale del 10.04.2015 ed entreranno immediatamente in vigore.

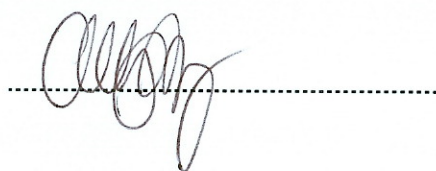
Maloja, 10 aprile 2015

A nome dell'Associazione Artigiani e Commercianti Bregaglia

Maurizio Michael, Presidente ad interim

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "M. Michael", written over a horizontal dashed line.

Caterina Willy, Attuaria

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "C. Willy", written over a horizontal dashed line.